

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  
DELL’IMMOBILE “EX ISTITUTO NICCOLÒ TOMMASEO”, VIA  
OSTIENSE, 139 - ROMA**

**CUP F85I21000050005**

**CIG A03EA643BE**

<b>Abbreviazioni e normativa di riferimento .....</b>	<b>4</b>
1. PREMESSE .....	5
2. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
2.1 Documenti di gara .....	
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
3.1 Documenti di gara .....	7
3.2 Chiarimenti.....	7
3.3 Comunicazioni.....	8
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
4.1 Durata 9 .....	
4.2 Revisione prezzi .....	10
4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6.1 Self cleaning.....	11
6.2 Altre cause di esclusione .....	12
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
7.1 Requisiti di idoneità professionale .....	12
7.2 Requisiti di qualificazione .....	12
7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 14 .....	
7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	14
8. AVVALIMENTO .....	15
9. SUBAPPALTO .....	16
10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
12. SOPRALLUOGO .....	18
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	19
14.1 Regole per la presentazione dell'offerta .....	19
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	21
16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	21
16.2 Documento di Gara Unico Europeo .....	23
16.3 Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lg. 14/2019.....	24
16.4 PASSoe24 .....	
16.5 Documentazione in caso di avvalimento.....	24
16.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati .....	24
17. OFFERTA TECNICA .....	26
18. OFFERTA ECONOMICA .....	29
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	31
19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	31
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	32
19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	33
19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	33
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	34
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	34
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	35
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35

25.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	37
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	38
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	38
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

## ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

Stazione appaltante	Università degli Studi Roma Tre
R.U.P.	Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010"
FVOE	Fascicolo virtuale dell'operatore economico, servizio realizzato dall'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte degli operatori economici ai sensi dell'art. 81, comma 1 del della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
PASSOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite FVOE, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"
Piattaforma telematica	Sistema informatico accessibile attraverso il portale all'indirizzo <a href="https://uniroma3.tuttogare.it/index.php">https://uniroma3.tuttogare.it/index.php</a> , attraverso il quale, verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
Profilo del committente	Sito informatico della Stazione appaltante presso il quale sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, accessibile all'indirizzo: <a href="https://www.uniroma3.it/atenco/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/">https://www.uniroma3.it/atenco/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/</a>
Codice	Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
D.P.R. 642/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche e integrazioni
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 385/1993	Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
D.M. 591/1993	Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591
D.Lgs. 58/1998	Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni
D.lgs. 165/2001	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 42/2004	Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
D.Lgs. 82/2005	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni
L. 266/2005	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
D.L. 5/2009	Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"
L. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni
D. Interm. 10/11/2011	Decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa del 10 novembre 2011, "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
D.P.R. 137/2012	Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"
Regolamento (UE) 910/2014	Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento eIDAS)
Regolamento (UE) 2016/679	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
D.M. 2/12/2016	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016"
L. 124/2017	Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
D.L. 32/2019	D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."
D.Lgs. 14/2019	Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"
D.L. 76/2020	D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni)
D.M. 23/06/2022	Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"
Delibera 464/2022	Delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022 "Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale"
D.M. 193/2022	Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193 "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"
Delibera ANAC 621/2022	Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2023"

## 1. PREMESSE

Con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2023, questa Stazione appaltante ha disposto di indire una procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "*ex Istituto Niccolò Tommaseo*", in via Ostiense, 139 - Roma.

L'immobile "*ex Istituto Niccolò Tommaseo*" è stato edificato negli anni 20 del '900 e, pertanto, è soggetto a vincolo generico ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 42/2004. A tale proposito, la Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma, con nota al prot. n. 69196 del 02/08/2023 ha dichiarato l'immobile come un "*significativo esempio autoriale di edilizia scolastica degli Anni Venti del Novecento*" e ha prescritto che l'esecuzione delle opere sia affidata a ditte specializzate nel settore del restauro monumentale in possesso della qualifica per la categoria OG2, mentre gli interventi sugli apparati decorativi dovranno essere eseguiti da "*restauratori di beni culturali*" in possesso delle qualifiche di legge (categoria OS2A). In ragione di ciò l'appalto è soggetto alla disciplina di cui al citato D.Lgs. 42/2004 e degli articoli 132 e 133, e dell'Allegato II.18 del Codice.

Il progetto esecutivo a base di gara è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

La durata del procedimento è di 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'articolo 1, commi 4 e 5 dell'All. II.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il complesso edilizio denominato "*Ex istituto Niccolò Tommaseo*" sito in Roma, in via Ostiense, 139 - codice NUTS ITI43.

**CUP** F85I21000050005 – **CIG** A03EA643BE - **CUI** L 04400441004 2020 00006

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'arch. Aldo Perrotta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Daniela Mettimano.

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è l'arch. Fabrizio D'Armini.

Il progetto posto a base di gara è stato validato dal RUP, come da verbale prot. 123470 del 18.12.2023.

## 2. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 2.1 La Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE 910/2014, del D.Lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di file e documenti, i ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, il malfunzionamento, i danni, i pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "*TuttoGare*" (di seguito "*Norme tecniche*"), che costituisce parte integrante del presente

## Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche" che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Norme tecniche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 910/2014;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) 910/2014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

La Piattaforma in uso consente l'identificazione alternativamente:

- mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014;
- tramite il rilascio di specifiche credenziali da parte della Piattaforma stessa.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate dagli operatori economici utilizzando unicamente i recapiti di assistenza agli utenti, forniti dal gestore della Piattaforma, riportati anche nella pagina di accesso alla Piattaforma stessa: [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it) - (+39) 02 40 031 280 - Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.

## 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegati "A-Domanda di partecipazione", "B-DGUE", "C-Dichiarazione dell'impresa ausiliaria", "D-Scheda dichiarazioni integrative dell'offerta economica");
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "Tuttogare" (di seguito "Norme tecniche"), contenenti le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa (consultabili al link: [https://uniroma3.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://uniroma3.tuttogare.it/norme_tecniche.php));
- 6) Progetto esecutivo, comprensivo dei documenti elencati in dettaglio nell'Art. 2.2 del Capitolato speciale d'appalto. **Si precisa che gli elaborati di progetto sono resi disponibili esclusivamente in formato .pdf. I file in formato .dwg saranno messi a disposizione esclusivamente dell'aggiudicatario in fase di esecuzione dei lavori.**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione appaltante, al seguente link: <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/> e sulla Piattaforma, al seguente link: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>, nella sezione "Gare".

### 3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine prescritto al punto VI.3) lettera a) del Bando, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, denominata "Chiarimenti", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite **almeno sei giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti" o sul sito istituzionale, raggiungibili ai link riportati nel **Paragrafo 3.1**. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Attraverso l'area "Chiarimenti" della Piattaforma telematica saranno, altresì, notificate eventuali comunicazioni agli operatori economici in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, eventuali comunicazioni di carattere generale. Rimane a carico degli operatori economici interessati l'onere di monitorare la Piattaforma telematica per verificare la presenza di eventuali comunicazioni della Stazione appaltante.

Per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici dovranno utilizzare unicamente i recapiti di assistenza agli utenti forniti dal gestore della Piattaforma informatica, riportati nel Disciplinare telematico.

### 3.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “*Comunicazioni*”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 (o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014), che l'operatore economico è tenuto a indicare in sede di registrazione alla Piattaforma telematica e a riportare nella Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 16.1**). Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative:

- a) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- c) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui al **Paragrafo 23**;

avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b) c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile “*ex Istituto Nicolò Tommaseo*”, secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto e del progetto esecutivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2 del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un solo lotto in quanto i lavori da eseguire consistono in interventi edilizi e impiantistici da effettuarsi su un unico complesso edilizio, in relazione ai quali è necessario garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, e, pertanto, è opportuno attribuire le attività oggetto di appalto a un unico operatore economico qualificato.

L'importo dei lavori oggetto dell'appalto, al netto di IVA, è di **euro 15.638.864,59** (*quindicimilioniseicottrentottomilaottocentosessantaquattro/59*), così composto:

- a) l'importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso ammonta ad **euro 15.024.650,37** (*quindicimilioniventiquattromilaseicentocinquanta/37*), al netto dell'Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti

a rischi da interferenze. L'importo dei lavori comprende i costi della manodopera, calcolati sulla base dei criteri di calcolo riportati nell'elaborato di gara "Quadro di incidenza della manodopera", che la Stazione appaltante ha stimato pari a **euro 4.103.067,28** (*quattromilionicentotremilasessantasette/28*), non soggetti a ribasso. Il contratto collettivo applicato è quello dei lavoratori edili (CCNL edilizia 2022).

- b) l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari ad **euro 614.214,22** (*seicentoquattordicimiladuecentoquattodici/22*), al netto dell'Iva.

L'importo a base di gara è stato calcolato utilizzando la "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 14 aprile 2023. In alternativa, ove esplicitamente indicato, sono stati utilizzati i seguenti listini: i) "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 24 del 23 Gennaio 2023; ii) Listino Prezzi 2023 "Nuove costruzioni – Manutenzione Programmata" della società ANAS Spa.

Le lavorazioni che compongono l'appalto sono riportate nella seguente tabella.

**Tabella n. 1 – Lavorazioni oggetto dell'appalto (comprehensive dei costi per la sicurezza)**

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Categoria S.I.O.S.	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
							Prevalente o scorporabile	Subappalto	Arvalimento
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	VI	Si (prevalente)	No	9.936.456,77	63,54%	Prevalente	Entro il limite dell'art. 119, comma 1 del Codice	Arvalimento non consentito ex art. 132, comma 2 del Codice
Impianti termici e di condizionamento	OS28	IV	Si	No	2.230.974,97	14,27%	Scorporabile	Si	Si
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	III-bis	Si	Si	1.700.505,11	10,87%	Scorporabile	Si	Si
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	III	Si	Si	798.758,51	5,11%	Scorporabile	Si	Si
Strutture in legno	OS32	II	No	Si	525.862,20	3,36%	Scorporabile	Si	Si
Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie	OS3	II	Si	No	345.267,95	2,21%	Scorporabile	Si	Si
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali	OS2A	Sotto 150.000	Si	Si	101.039,08	0,65%	Scorporabile	Si	Arvalimento non consentito ex art. 132, comma 2 del Codice
<b>TOTALE</b>					<b>15.638.864,59</b>	<b>100,00%</b>			

L'appalto è finanziato con fondi del Budget degli investimenti della Stazione appaltante.

All'aggiudicatario sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1 del Codice, un'anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale, con le modalità descritte nell'Art. 5.1 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza effettivamente eseguiti.

L'importo del contratto, determinato dal ribasso percentuale sulla base d'asta dei lavori offerto in sede di gara, resta fisso e invariabile, **senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità**.

#### 4.1 Durata

La durata dell'appalto è di complessivi **1260** (*milleduecentosessanta*) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori di cui all'Art. 3.1 del Capitolato speciale di gara.

## 4.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del prezzo dei singoli materiali da costruzione rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, che determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera a) del Codice. Tutto ciò troverà applicazione solo per le lavorazioni contabilizzate oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dell'offerta, previa verifica da parte della Stazione Appaltante dell'effettiva incidenza dell'aumento dei prezzi sulle lavorazioni eseguite dopo tali termini.

## 4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Non sono previsti rinnovi.

Non sono previste opzioni.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni naturali e consecutivi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente **Paragrafo 6** devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente **Paragrafo 6** devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **6.1 Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice, sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 6.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante negli ultimi tre anni.

## 7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 7.1 Requisiti di idoneità professionale

**a) Iscrizione nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e **nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), dell'Allegato II.18 del Codice, a "*lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte*" (o per attività analoghe che prevedano comunque lavorazioni su edifici storici monumentali o loro restauro).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

In fase di gara il possesso del requisito di cui al **punto a)** deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione A, numero 1) del DGUE, di cui al **Paragrafo 16.2** del presente Disciplinare di gara. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 16.1**.

Per la comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 7.2 Requisiti di qualificazione

**b) Possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4 del Codice.** I concorrenti devono essere in possesso di **attestazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (SOA)**, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 1, secondo periodo, del Codice, le lavorazioni relative alla categoria prevalente **OG2**, devono essere eseguite prevalentemente dal concorrente, che deve, pertanto, essere in possesso di idonea qualificazione;
- ai sensi dell'art. 132 del Codice, per la categoria prevalente **OG2** e per la categoria **OS2A non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento** di cui all'art. 104 del Codice.

In fase di gara, il possesso del requisito deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte II, sezione A del DGUE, di cui al seguente **Paragrafo 16.2** del presente Disciplinare di gara. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 16.1**.

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 del dell'Allegato II.12 al Codice e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente. Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 16 del predetto Allegato II.12 al Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità

dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto del rispetto dei suddetti termini **l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.**

Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisirà d'ufficio la certificazione SOA attraverso la banca dati del Casellario delle imprese certificate presso l'ANAC.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori, qualora non siano in possesso di attestazione SOA, devono comprovare la propria qualificazione producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Per quanto riguarda le lavorazioni rientranti nella categoria OS2A, atteso che l'importo delle lavorazioni è inferiore a euro 150.000,00, l'operatore economico, in assenza di SOA, deve dimostrare il possesso dei requisiti così come indicato nell'art. 10 dell'All. II.18 del Codice vale a dire:

- a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando della medesima categoria e con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello relativo alla categoria OS2A previsto al **Paragrafo 4**, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 dell'All. II.18 del codice o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);
- b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 dell'All. II.18 sull'idoneità organizzativa. In particolare, è richiesta la presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e la presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2A, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al terzo periodo corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dal primo periodo è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS2A è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.
- c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

In fase di gara il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezioni B e C del DGUE, di cui al seguente **Paragrafo 16.2** del presente Disciplinare di gara. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 16.1. Le dichiarazioni sono accompagnate da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti.**

- c) Poiché per il presente appalto sono richieste lavorazioni con una classifica pari o superiore alla III, per effetto dell'obbligo previsto dall'art. 4 dell'Allegato II.12 del Codice, in relazione a tali lavorazioni i concorrenti devono essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati.

In fase di gara, il possesso del requisito deve essere attestato da ciascuno dei soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione D del DGUE, di cui al **Paragrafo 16.2** del

presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 7**. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 16.1**.

Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante verificherà la presenza dell'apposita iscrizione all'interno dell'attestato SOA, oppure richiederà la produzione della certificazione di qualità.

### **7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

#### ***Requisiti di idoneità professionale***

Il requisito di cui al **Paragrafo 7.1 lett. a)**, relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per attività pertinenti a "lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte" (o per attività analoghe che prevedano comunque lavorazioni su edifici storici monumentali o loro restauro), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, ad eccezione delle imprese che non assumono lavori nelle categorie OG2 o OS2A, per i quali è comunque richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti a quelle dell'appalto;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica ad eccezione delle imprese che non assumono lavori nelle categorie OG2 o OS2A, per i quali è comunque richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti a quelle dell'appalto.

#### ***Requisiti di qualificazione***

Il requisito di cui al **Paragrafo 7.2, lettera b)**, relativo alle **qualificazioni SOA** e alla qualificazione per i lavori di importo inferiore ai € 150.000,00 devono essere posseduto nei termini indicati dall'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote che gli stessi indicano in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Università e verifica della compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Il requisito di cui al **Paragrafo 7.2, lettera c)**, relativo alla **certificazione di qualità**, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE o aderenti al contratto di rete, **ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

#### ***Requisiti di idoneità professionale***

Il requisito di cui al **Paragrafo 7.1 lett. a)**, relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori ad eccezione

delle imprese che non assumono lavori nelle categorie OG2 o OS2A, per i quali è comunque richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti a quelle dell'appalto.

### **Requisiti di qualificazione**

I requisiti di cui al **Paragrafo 7.2, lettera b)**, relativi alle **qualificazioni SOA** e alla qualificazione per i lavori di importo inferiore ai € 150.000,00, nonché i requisiti di cui al **Paragrafo 7.2, lettera c)**, relativi alla **certificazione di qualità**, devono essere posseduti nei termini indicati dall'art. 67 del Codice, vale a dire:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono
- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle singole consorziate.

Si precisa che, con riferimento alle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2 e alla categoria OS2A, al fine di assicurare la tutela dei beni interessati dai lavori, non è ammesso il "cumulo alla rinfusa". Pertanto, le imprese consorziate designate per l'esecuzione di tali lavorazioni dovranno possedere in proprio la qualificazione per la categoria OG2 o per la categoria OS2A, a nulla rilevando il possesso della qualificazione in capo al Consorzio (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 16/1/2019, n. 403; Delibera ANAC 18/9/2019 n. 826; Delibera ANAC 6/12/2017, n. 1239).

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **Paragrafo 7.2** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è **sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto**. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui al **Paragrafo 6** e dell'iscrizione nel registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **Paragrafo 7.1, lett. a)**.

Relativamente ai requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori, di cui al **Paragrafo 7.2, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice, per la categoria prevalente OG2 e per la categoria OS2A non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal **Paragrafo 6** e quelli di cui al **Paragrafo 7.2** oggetto di avvalimento e dichiararli in gara presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti e di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al **Paragrafo 16.4**, che potrà essere resa compilando il modello "Allegato C";
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. **Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, laddove il contratto di avvalimento contenga informazioni riguardanti l'offerta tecnica, il concorrente è tenuto a precisare che il contratto stesso sarà inserito tra i documenti**

**dell'offerta tecnica. L'eventuale inserimento di informazioni riguardanti l'offerta tecnica o economica nella documentazione amministrativa è causa di esclusione del concorrente.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalazione all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione del concorrente**.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

Le lavorazioni scorporabili subappaltabili possono essere subappaltate o affidate in cottimo solo a imprese dotate della qualificazione SOA nella relativa categoria specializzata o, in caso delle lavorazioni relative alla categoria OS2A, in assenza di SOA, se in possesso dei requisiti di cui all'art 10 dell'All.II.18.

**L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e tenuto conto della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere in considerazione della complessità delle lavorazioni da effettuare.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'aggiudicatario, che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

## **10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

In ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 102 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al **Paragrafo 4** oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o

svantaggiate, con le modalità definite nella propria offerta.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto acceso presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (**Banco BPM, dip. 1067 Roma Agenzia 7, IBAN: IT85W 05034 03207 000000300000**).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 193/2022;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è **ridotto** nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se **tutti soggetti** che

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

**Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'eventuale avalimento.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.**

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## **12. SOPRALLUOGO**

In considerazione della complessità dell'organizzazione del cantiere e dell'entità economica dell'appalto, il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori è **obbligatorio**.

Il sopralluogo è effettuato di persona da soggetti a tal fine incaricati dai singoli concorrenti, nelle sole giornate indicate nel calendario che sarà pubblicato con congruo anticipo dalla Stazione appaltante tramite la Piattaforma telematica.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- non sarà necessario alcun tipo di prenotazione nei giorni precedenti le date statuite per il sopralluogo;
- non sarà richiesto il possesso di alcuna legittimazione a partecipare al sopralluogo (deleghe, procure ecc.);
- il personale della Stazione appaltante presente al sopralluogo non rilascerà attestazioni di partecipazione ai presenti;
- all'atto del sopralluogo non sarà rilasciato alcun tipo di documentazione di gara né di informazione relativa a quest'ultima, che saranno acquisibili esclusivamente secondo le modalità specificate al **Paragrafo 3.2** del presente Disciplinare;
- l'effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dai concorrenti sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nella Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 16.1** del presente Disciplinare.

## **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari a **euro 220,00** (*duecentoventimila/00*) secondo le modalità previste dalla Delibera ANAC n. 621/2022, pubblicata al seguente link [https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?p\\_p\\_id=com\\_liferay\\_journal\\_web\\_portlet\\_JournalPortlet#p6](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet#p6)

Laddove il concorrente non allegghi la ricevuta del pagamento tra la documentazione amministrativa, la Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione a suo corredo devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora riportate al **punto IV.2.2) del Bando di gara**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al **Paragrafo 2.1**.

La Piattaforma non prevede limitazioni riguardo la dimensione massima o il formato dei *files* da caricare da parte dell'operatore economico.

### **14.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel **Paragrafo 2** e nelle Norme tecniche, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"Offerta" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa", di cui al **Paragrafo 16** del presente Disciplinare;
- B. Offerta tecnica", di cui al **Paragrafo 17** del presente Disciplinare;
- C. Offerta economica, di cui al **Paragrafo 18** del presente Disciplinare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte la Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le dichiarazioni delle eventuali imprese ausiliarie potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione sulla Piattaforma (Allegati "A" e "C").

Tutta la documentazione da produrre e da inserire nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per almeno **180 giorni**, dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La Stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al **Paragrafo 10** del presente Disciplinare

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico **non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

## 16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, nella sezione "Buste", per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 16.1**, contenente anche le dichiarazioni integrative del DGUE, ed eventuale procura del firmatario. La domanda di partecipazione deve essere corredata da attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di euro **16,00** (*sedici/00*), salvo le esenzioni di seguito indicate;
- DGUE elettronico, di cui al **Paragrafo 16.2**;
- garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, nei termini indicati nel **Paragrafo 11** del presente Disciplinare;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, nei termini indicati nel **Paragrafo 13**;
- PASSoe, di cui al **Paragrafo 16.4**;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al **Paragrafo 16.5**;
- documentazione per i soggetti associati di cui al **Paragrafo 16.6**.
- eventuale **certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti, per i casi di cui al Paragrafo 7.2 lett.b (categoria OS2A).**

### 16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La Domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato "A – Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza

- delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice;
- delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice;

sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h), del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**
- *(nei casi in cui è richiesta ai sensi del **Paragrafo 7.2, lettera c)**)* di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del D.L. 76/2020;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, le condizioni di esecuzione indicate al **Paragrafo 10** del presente Disciplinare;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti, adottato dalla Stazione appaltante con prot. 123504 del 23 ottobre 2014, visionabile e scaricabile al seguente indirizzo internet: [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, **pena la risoluzione del contratto;**
- indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
- *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al **Paragrafo 30**.
- di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori.

**La domanda di partecipazione è unica ed è presentata e sottoscritta, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, come segue:**

- nel caso di concorrente in **forma singola**, la domanda è presentata e sottoscritta dallo stesso;
- nel caso di concorrente in **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE**, costituiti o costituendo, la domanda è presentata dal soggetto che è stato o sarà individuato come mandatario/capofila. Se il raggruppamento o consorzio o GEIE non è ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal retista che riveste la qualifica di mandatario, e, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, sottoscritta oltre che dal legale rappresentante di quest'ultimo anche dal legale rappresentante di da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice, la domanda è presentata dal consorzio medesimo e sottoscritta sia da quest'ultimo che dalla consorziata indicata come esecutrice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La Domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro **16,00** (*sedici/00*) viene effettuato o tramite il servizio *@e.bollo* dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema *@e.bollo* ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, le domande saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti per la regolarizzazione fiscale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 642/1972 e all'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

## **16.2 Documento di Gara Unico Europeo**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico sulla Piattaforma nella sezione relativa alla presente gara denominata "*DGUE*", prendendo a riferimento il modello esplicativo elaborato dalla Stazione appaltante (allegati "B – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo).

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento.

All'interno del DGUE ciascuno dei soggetti sopra richiamati deve dichiarare il possesso dei pertinenti requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, secondo quanto prescritto nel presente Disciplinare.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dagli operatori dichiaranti, secondo le modalità di cui al **Paragrafo 16.1**.

### **16.3 Dichiarazione da rendere a cura egli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lg. 14/2019**

Se ne ricorrano le condizioni, i soggetti elencati al **Paragrafo 16.1** dichiarano nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5 del D.Lgs. 14/2009.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 14/2009, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **16.4 PASSoe**

Il concorrente presenta l'attestazione a lui rilasciata dal sistema FVOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b, della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

In caso di partecipazione in forma associata, il PASSoe deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate o consorziate.

In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabile, il PASSoe deve riportare l'indicazione delle imprese consorziate esecutrici.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, deve essere presentato anche il PASSoe relativo all'impresa ausiliaria.

### **16.5 Documentazione in caso di avvalimento**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, produce:

- 1) Dichiarazione di avvalimento, formulata all'interno della Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE, in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, con specificazione dei requisiti oggetto dell'avvalimento;
- 3) Dichiarazione compilata e sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, redatta sul modello Allegato "C-Dichiarazione dell'impresa ausiliaria", nei termini di cui al **Paragrafo 8**;
- 4) Contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. **Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, laddove il contratto di avvalimento contenga informazioni riguardanti l'offerta tecnica, il concorrente è tenuto a inserire il contratto stesso tra i documenti dell'offerta tecnica. L'eventuale inserimento di informazioni riguardanti l'offerta tecnica o economica nella documentazione amministrativa è causa di esclusione del concorrente.**
- 5) PASSoe dell'ausiliaria.

### **16.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

*Per i raggruppamenti temporanei già costituiti*

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, formulata all'interno della Domanda di partecipazione.

***Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti***

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, formulata all'interno della Domanda di partecipazione.

***Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti***

- dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione, attestante:
  - a. a quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

***Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica***

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione, che indichi le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

***Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica***

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione, che indichi le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

***Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:***

- **in caso di RTI costituito:**
  - o copia del contratto di rete;
  - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - o dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione, delle categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:**
  - o copia del contratto di rete;
  - o dichiarazioni, formulate all'interno della Domanda di partecipazione, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente **Paragrafo 16.6** devono essere rese all'interno del modello allegato "A-Domanda di partecipazione" e firmate digitalmente dagli operatori dichiaranti, secondo le modalità di cui al **Paragrafo 16.1**.

## 17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito riportate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente **Paragrafo 16.1** e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. **L'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, computi metrici stimativi o altri riferimenti alla determinazione del corrispettivo dell'appalto.**

In relazione a ciascuno dei criteri esposti nel **Paragrafo 19, punto 1.** del presente Disciplinare, il concorrente deve presentare le proprie proposte migliorative riguardo gli aspetti tecnici, organizzativi e prestazionali del progetto a base di gara.

Fermo restando quanto sopra detto, la documentazione di offerta è costituita da:

- a) Elenco dettagliato di tutti gli elaborati prodotti. Tutti gli elaborati saranno numerati consequenzialmente (es. Elaborato 1, Elaborato 2, ecc.) e dovranno corrispondere ed essere chiaramente individuabili rispetto a quanto riportato nell'elenco.
- b) **(Al fine di consentire la valutazione dell'elemento "1-Caratteristiche tecnico-organizzative"):**
  - Per il criterio indicato al *punto 1.1 – Soluzioni organizzative* della tabella di cui al **Paragrafo 19.1.:**
    - i. **Relazione tecnico-descrittiva** riguardante la metodologia organizzativa con la quale il concorrente intende porre la Stazione appaltante in condizione di controllare al meglio l'avanzamento dei lavori in fase di esecuzione e collaudo, fino alla messa in esercizio dell'opera realizzata. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di **2 fasciate in formato A4.**
    - ii. **Elaborati grafici** relativi alle metodologie organizzative proposte dal concorrente; le soluzioni adottate dovranno essere integrate e coerenti con il progetto esecutivo posto a base di gara. Gli elaborati grafici, ove presenti, dovranno essere costituiti complessivamente da un massimo di **1 fasciata in formato A3.**
  - Per il criterio indicato al *punto 1.2 – Soluzioni architettoniche* della tabella di cui al **Paragrafo 19.1.:**
    - i. **Relazione tecnico-descrittiva** riguardante le proposte migliorative sugli aspetti architettonici, morfologici e funzionali del progetto (ad esclusione delle opere strutturali) e sulle caratteristiche prestazionali, estetiche ed ecologiche dei materiali utilizzati. Saranno valutate in particolare le proposte migliorative che contribuiscono all'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere Prot. 0037979-P del 02/08/2023 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, con particolare riferimento a: tinteggiature e intonaci; restauro/recupero di elementi decorativi e materiali lapidei/lignei; finiture interne, controsoffitti e pavimenti. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di **5 fasciate in formato A4.**
    - ii. **Elaborati grafici** relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara, con riferimento a quanto indicato nella relazione di cui al punto precedente; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto esecutivo essi si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto esecutivo posto a base di gara. Gli elaborati grafici dovranno essere costituiti complessivamente da un massimo di **5 fasciate in formato A3.**
    - iii. **Elenco dei materiali e delle lavorazioni** riguardanti le soluzioni migliorative proposte, che risultano aggiunti a quelli della Lista delle lavorazioni o che hanno sostituito alcuni di quelli della suddetta Lista e che formeranno parte integrante dell'elenco prezzi contrattuali; l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi in quanto questi devono essere esclusivamente specificati nella busta "C – Offerta economica".
  - Per il criterio indicato al *punto 1.3 – Soluzioni impiantistiche* della tabella di cui al **Paragrafo 19.1.:**
    - i. **Relazione tecnico-descrittiva** riguardante le proposte migliorative volte ad implementare le prestazioni energetiche degli edifici ed a migliorare l'utilizzo, la manutenzione, la funzionalità e la durabilità nel tempo sia dei materiali che delle dotazioni tecnologiche, nonché ad ottimizzare il consumo energetico in esercizio e il comfort acustico. In osservanza alle prescrizioni contenute nel parere Prot. 0037979-P del 02/08/2023 della

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, saranno valutate altresì le soluzioni volte alla minimizzazione dell'impatto percettivo degli impianti interni ed esterni. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di **5 facciate in formato A4**.

- ii. **Elaborati grafici** relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara, con riferimento a quanto indicato nella relazione di cui al punto precedente; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto esecutivo essi si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto esecutivo posto a base di gara. Gli elaborati grafici dovranno essere costituiti complessivamente da un massimo di **5 facciate in formato A3**.
  - iii. **Elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni** riguardanti le soluzioni migliorative proposte che risultano aggiunti a quelli della Lista delle lavorazioni o che hanno sostituito alcuni di quelli della suddetta lista e che formeranno parte integrante dell'elenco prezzi contrattuali; l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi in quanto questi devono essere esclusivamente specificati nella busta "C – Offerta economica".
- Per il criterio indicato al *punto 1.4 – Soluzioni di cantiere* della tabella di cui al **Paragrafo 19.1.:**
    - i. **Relazione tecnico-descrittiva** inerente alle proposte migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara offerte dal concorrente, riguardanti l'organizzazione del cantiere e delle fasi lavorative, che consentano di massimizzare la fruibilità di settori dell'edificio durante la fase di cantiere, mantenendo tutte le precauzioni relative alla sicurezza, alla movimentazione e allo stoccaggio dei materiali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi di mitigazione dell'impatto e delle interferenze con lo svolgimento delle attività previste nelle aree già consegnate anticipatamente e/o utilizzate e non interessate dalla singola fase lavorativa, che devono quindi rimanere fruibili e liberamente utilizzabili dall'utenza, con riferimento anche all'utenza con disabilità. Saranno altresì valutate soluzioni migliorative della qualità architettonica e funzionale delle strutture provvisorie destinate ad accogliere le attività dell'Ateneo previste in progetto. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di **6 facciate in formato A4**.
    - ii. **Elaborati grafici** relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara, con riferimento a quanto indicato nella relazione di cui al punto precedente; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto esecutivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto esecutivo posto a base di gara. Gli elaborati grafici dovranno essere costituiti complessivamente da un massimo di **5 facciate in formato A3**.
    - iii. **Elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni** riguardanti le soluzioni migliorative proposte che risultano aggiunti a quelli della Lista delle lavorazioni o che hanno sostituito alcuni di quelli della suddetta Lista e che formeranno parte integrante dell'elenco prezzi contrattuali; l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi in quanto questi devono essere esclusivamente specificati nella busta "C – Offerta economica".
- c) **(Al fine di consentire la valutazione dell'elemento "2- Pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) e criteri ambientali (D.M. 23/06/2022)):**
- Per il criterio indicato al *punto 2 – Certificazione di impresa*, della tabella di cui al **Paragrafo 19.1.**, copia di ciascuna delle certificazioni di qualità richieste o, ai sensi dell'All.II.8 del Codice, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti, per motivi agli stessi non imputabili, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete o GEIE, è sufficiente che ciascuna delle certificazioni richieste sia posseduta da uno dei partecipanti al raggruppamento. In caso di consorzi stabili le certificazioni possono essere possedute dal consorzio stabile o da almeno una delle consorziate esecutrici.
- d) **(Al fine di consentire la valutazione dell'elemento "3- Riduzione degli impatti in fase di cantiere):**

- Per il criterio indicato al punto 3.1 – Riduzione impatto ambientale delle attività di cantiere, della tabella di cui al **Paragrafo 19.1., relazione tecnico-descrittiva** riguardante le soluzioni migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara offerte dal concorrente finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale del cantiere, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni acustiche e di polveri, al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra) e del consumo idrico, energetico e di risorse non rinnovabili. La relazione tecnico-descrittive dovrà essere costituita da un massimo di **3 facciate in formato A4.**
  - Per il criterio indicato al punto 3.2 – *Riduzione impatto ambientale delle attività esterne al cantiere*, della tabella di cui al **Paragrafo 19.1., relazione tecnico-descrittiva** riguardante le soluzioni migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara offerte dal concorrente finalizzati alla riduzione dell'impatto dei mezzi d'opera sul traffico e sulle attività antropiche esterne al cantiere. La relazione tecnico-descrittive dovrà essere costituita da un massimo di **2 facciate in formato A4.**
- e) **(Eventuale, in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta)** Contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Si precisa che:

1. L'offerta tecnica deve rispettare, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
2. Le facciate di ciascuno dei documenti costituenti l'offerta dovranno essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici. Il carattere e le dimensioni del testo sono irrilevanti, purché il documento sia compilato secondo i comuni standard di impaginazione e risulti chiaro e leggibile. **Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che, per ogni relazione o per il complesso degli elaborati grafici, eccedano il numero massimo.**
3. Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative presentate.
4. Le varianti migliorative proposte devono essere **comunque collegate all'oggetto dell'appalto**, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo.
5. Le varianti migliorative – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione d'uso delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dei sottosistemi impiantistici ed edilizi, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione. In ogni caso, le varianti migliorative proposte **dovranno essere coerenti con le istanze progettuali dell'intervento e dovranno rispettare le caratteristiche minime inderogabili stabilite nel progetto a base di gara** - nel rispetto del principio di equivalenza contenuto nell'art. 68 del Codice - e tenere conto di eventuali vincoli previsti dal Capitolato speciale d'appalto, dai documenti costituenti il progetto della Stazione appaltante e dalla vigente normativa in relazione agli immobili e alle aree ove si svolgeranno i lavori oggetto dell'appalto. **La mancanza o la non conformità di una o più di tali caratteristiche rispetto a quanto prescritto dai documenti di gara comporterà l'esclusione della relativa offerta, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera a), del Codice.**
6. **Ai sensi dell'art. 108, comma 11, del Codice, in nessun caso saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, eventuali offerte di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara**, intendendosi come tali mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste dal Capitolato e dai documenti progettuali, che non apportino miglioramenti alla qualità della prestazione ma costituiscano esclusivamente un ampliamento quantitativo di alcuni aspetti della stessa.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, laddove presenti, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. In tal caso **il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.** Resta ferma la facoltà

della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In particolare, il Concorrente dovrà espressamente fare riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" esplicitando le motivazioni del carattere segreto di tali elementi, indicando la stima, anche approssimativa, del loro valore economico, nonché - documentandola in maniera appropriata - riportando l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*.

## 18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione dell'offerta economica nella Piattaforma, generandola attraverso un *form* da compilare *on line*, nella sezione "Offerta economica", secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche.

Il Documento di offerta economica elaborato dal sistema deve essere salvato, scaricato e firmato digitalmente con le modalità di cui al **Paragrafo 16.1**, quindi ricaricato sulla Piattaforma telematica seguendo la procedura indicata nelle Norme tecniche.

Nel Documento di offerta economica il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione** il valore numerico del **ribasso percentuale** applicato all'importo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara, al netto di I.V.A. e degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il valore indicato verrà preso in considerazione fino a due cifre decimali.

### **L'attribuzione dei punteggi avverrà in relazione al ribasso percentuale indicato nel Documento di offerta.**

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, parziali, condizionate o che siano pari o superiori all'importo a base d'asta.

Nella sezione "Offerta economica" il concorrente dovrà, inoltre, allegare:

a) Dichiarazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "D - Dichiarazioni integrative dell'offerta economica" attestante:

- a.1 **il prezzo complessivo** che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, al netto dell'I.V.A., del costo degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze (non soggetti a ribasso e pari ad **euro 614.214,22 oltre I.V.A.**), espresso in cifre ed in lettere e inferiore al corrispondente prezzo posto a base di gara. Il **prezzo complessivo** deve essere determinato mediante **offerta a prezzi unitari** compilata sulla Lista delle lavorazioni previste in appalto, secondo le norme e con le modalità previste al **punto b)** del presente **Paragrafo**.

Il prezzo offerto deve essere pienamente remunerativo di tutte le attività previste nel Capitolato Speciale d'appalto e nelle eventuali proposte migliorative indicate nell'offerta tecnica del Concorrente. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere si terrà conto unicamente di questi ultimi.

**Il prezzo offerto dovrà risultare coerente con il ribasso riportato nel Documento di offerta; in caso di discordanza tra i due valori si terrà conto unicamente di quest'ultimo.**

- a.2 **la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- a.3 **la stima dei costi della manodopera.** Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al **Paragrafo 4** del presente Disciplinare (pari a **euro 4.103.067,37 oltre I.V.A.**) non sono ribassabili. Resta, tuttavia, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I costi di cui ai punti a.2 e a.3 devono essere indicati **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, non sono oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto in sede di eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta.

- a.4 di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, e che quest'ultima, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.

- a.5 di prendere atto che l'indicazione delle voci e quantità riportate nella Lista delle lavorazioni, non ha valore negoziale, essendo il prezzo determinato attraverso la stessa convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile.
- a.6 (*Eventuale*) di allegare alla dichiarazione la documentazione giustificativa delle voci di prezzo e di costo.
- a.7 le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, comma 2, del Codice. La dichiarazione costituisce un requisito necessario dell'offerta, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice. e non è oggetto di valutazione, ma sarà esaminata esclusivamente in sede di verifica della congruità dell'offerta e, in ogni caso, nei confronti all'aggiudicatario.

b) Lista delle lavorazioni, messa a disposizione dei concorrenti dalla Stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico, completata in sua parte e in base alla quale è determinato il prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti. **Si precisa e si prescrive:**

- I. Che la Lista delle lavorazioni è composta di sei colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati:
  - 1. nella prima colonna (*Num. Ord. Tariffa*) il numero d'ordine della Lista delle lavorazioni, e il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto come specificate nell'elenco prezzi impiegato in sede di progettazione;
  - 2. nella seconda colonna (*Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto*) la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture.
  - 3. nella terza colonna (*Unità di misura*) le unità di misura della lavorazione o fornitura.
  - 4. nella quarta colonna (*Quantità*) il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Dal momento che il contratto prevede il pagamento "a corpo", i concorrenti hanno l'obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella Lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di gara e dal Capitolato speciale d'appalto. **In esito a tale verifica i concorrenti – qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella quarta colonna – sono tenuti a riportare a margine della relativa voce le quantità modificate ed a inserire le voci e le relative quantità che ritengono mancanti. Il concorrente è tenuto, in particolare, a integrare e aggiornare la Lista delle lavorazioni con le voci di prezzo relative a materiali, componenti, apparecchiature e lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative proposte all'interno dell'Offerta tecnica, che risultano aggiuntivi o sostitutivi rispetto a quelli della Lista e che formeranno parte integrante dell'elenco prezzi contrattuali.**
  - 5. nella quinta colonna (*Prezzo unitario*) i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre ed in lettere;
  - 6. nella sesta colonna (*Totale*) i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi unitari indicati nella quinta colonna; **oppure, in caso di variazione, i prodotti dei quantitativi indicati dal concorrente a margine della relativa voce, per i prezzi unitari indicati nella quinta colonna.**
- II. Che la somma di tutti gli importi riportati nella sesta colonna della Lista delle lavorazioni costituisce il **prezzo globale richiesto, che è indicato in calce alla Lista delle lavorazioni con il conseguente ribasso percentuale**, calcolato con la formula di cui al seguente capoverso IV, rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; il prezzo richiesto e il ribasso percentuale sono espressi in cifre e in lettere; **il ribasso è espresso fino alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra il ribasso riportato nella Lista delle lavorazioni e quello riportato nel Documento di offerta, il punteggio sarà attribuito al ribasso riportato in quest'ultimo.**
- III. Che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile e devono essere al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- IV. Che la percentuale di ribasso sul prezzo dei lavori posto a base di gara in base alla quale sarà determinata l'**offerta economicamente più vantaggiosa** è calcolata mediante la seguente operazione:  $r = ((Pg - Po) / Pg) * 100$  dove "r" indica la percentuale di ribasso; "Pg" l'importo dell'appalto cui si riferisce il ribasso **al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 614.214,22)**; "Po" il prezzo globale richiesto.

- V. Che la Lista delle lavorazioni ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che, essendo il contratto "a corpo", rimane stabilito nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto.
- VI. Che i prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
- VII. Che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
- VIII. Che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni.
- IX. Che la Lista delle lavorazioni non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione degli elaborati di offerta.

La Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della Lista delle lavorazioni, tenendo per validi e immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale indicato nel Documento di offerta, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

c) *(Eventuale)* Documentazione giustificativa delle voci di prezzo e di costo. La documentazione non è oggetto di valutazione, ma sarà esaminata esclusivamente in sede di verifica della congruità dell'offerta. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

I documenti di cui alle lettere a), b) e, ove prodotti, c) dovranno essere firmati digitalmente dall'operatore economico con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 16.1**, e caricati sulla Piattaforma telematica come descritto nelle Norme tecniche. Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 <i>punti</i>
Offerta economica	20 <i>punti</i>
TOTALE	<b>100</b>

### 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI MAX
1	Caratteristiche tecnico-organizzative	67	1.1	Soluzioni organizzative	La valutazione sarà effettuata in relazione alla metodologia organizzativa con la quale il concorrente intende condurre i lavori, al fine di ottimizzarne l'esecuzione e porre la Stazione appaltante in condizione di controllarne al meglio l'avanzamento in fase di esecuzione e collaudo, fino alla messa in esercizio dell'opera realizzata.	5

CRITERI DI VALUTAZIONE		PU NTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		CRITERI MOTIVAZIONALI	PU NTI MAX
			1.2	Soluzioni architettoniche	La valutazione sarà effettuata complessivamente in base alle proposte migliorative sugli aspetti architettonici, morfologici e funzionali del progetto (ad esclusione delle opere strutturali) e sulle caratteristiche prestazionali, estetiche ed ecologiche dei materiali utilizzati. Saranno valutate, in particolare, le proposte migliorative che contribuiscono all'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere Prot. 0037979-P del 02/08/2023 della Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, con particolare riferimento a: tinteggiature e intonaci, restauro/recupero di elementi decorativi e materiali lapidei/lignei; finiture interne, controsoffitti e pavimenti.	20
			1.3	Soluzioni impiantistiche	La valutazione sarà effettuata complessivamente in base alle proposte migliorative volte ad implementare le prestazioni energetiche degli edifici ed a migliorare l'utilizzo, la manutenzione, la funzionalità e la durabilità nel tempo sia dei materiali che delle dotazioni tecnologiche, nonché ad ottimizzare il consumo energetico in esercizio e il comfort acustico. In ottemperanza alle prescrizioni del parere Prot. 0037979-P del 02/08/2023 della Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, saranno valutate altresì le soluzioni volte alla minimizzazione dell'impatto percettivo degli impianti interni ed esterni.	20
			1.4	Soluzioni di cantiere	La valutazione sarà effettuata complessivamente in base alle proposte migliorative riguardanti l'organizzazione del cantiere e delle fasi lavorative, che consentano di massimizzare la fruibilità di settori dell'edificio durante la fase di cantiere, mantenendo tutte le precauzioni relative alla sicurezza, alla movimentazione e allo stoccaggio dei materiali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi di mitigazione dell'impatto e delle interferenze con lo svolgimento delle attività previste nelle aree già consegnate anticipatamente e/o utilizzate e non interessate dalla singola fase lavorativa, che devono quindi rimanere fruibili e liberamente utilizzabili dall'utenza, con riferimento anche all'utenza con disabilità. Saranno altresì valutate soluzioni migliorative della qualità architettonica e funzionale delle strutture provvisorie destinate ad accogliere le attività dell'Ateneo previste in progetto.	22
2	Pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) e Criteri ambientali (D.M.23/06/2022)	5	Certificazione impresa	Possesso certificazione ISO 14001: 2015 (Gestione Ambientale)	1	
		Possesso certificazione UNI ISO 20400 (Approvvigionamento sostenibile)		1		
		Possesso certificazione 50001:2018 (Gestione per l'energia)		1		
		Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, D.Lgs. 198/2006		1		
		Possesso certificazione di registrazione EMAS (Gestione ambientale)		1		
3	Riduzione degli impatti in fase di cantiere	8	3.1	Riduzione impatto ambientale delle attività di cantiere	Si chiede di descrivere le metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale con riferimento alla tutela del suolo, alla riduzione delle emissioni acustiche e di polveri ed al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli delle attività antropiche necessarie.	5
			3.2	Riduzione impatto ambientale delle attività esterne al cantiere	Si chiede di descrivere le metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto del traffico dei mezzi dedicati ai trasporti da e per il cantiere sulle attività antropiche esterne al cantiere.	3

Agli elementi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1 3.2 saranno attribuiti punteggi “discrezionali”, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

All'elemento di cui al punto 2 sarà attribuito un punteggio “tabellare”, vale a dire un punteggio fisso e predefinito, da attribuire in ragione della presenza o meno di ciascun elemento oggetto di valutazione.

Non sono previste soglie di sbarramento.

Non saranno prese in considerazione le proposte palesemente in contrasto con i pareri già acquisiti o per le quali si renda necessaria l'acquisizione di nuovi pareri.

## 19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Agli elementi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, per i quali è previsto un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio) sulla base del metodo del confronto a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (*scala dei gradi di preferenza relativa*).

In particolare, il confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ogni elemento in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti al **Paragrafo 19.1**.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ogni concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene, quindi, costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi trasformando **la somma** dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero e uno.

All'elemento di cui al punto 2., per il quale è previsto un punteggio tabellare, quest'ultimo è assegnato all'offerta del singolo concorrente, automaticamente e in valore assoluto, in relazione alla presenza o meno di ciascun elemento di valutazione richiesto nella tabella di cui al **Paragrafo 19.1**.

### 19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'attribuzione del punteggio avverrà in relazione al ribasso percentuale indicato nell'offerta economica di cui al **Paragrafo 18, lettera a)** del presente Disciplinare.

Al ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente è attribuito un coefficiente ("C<sub>i</sub>", da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile all'elemento economico), variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$\begin{aligned} C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1,00-X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove:

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- $A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo;
- $A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- $X$  = 0,85
- $A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

### 19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per ciascuno degli elementi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- $P_i$  = Punteggio dell'offerta *i*-esima
- $n$  = numero totale degli elementi da valutare
- $W_i$  = peso o punteggio attribuito all'elemento (*i*);
- $V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto all'elemento (*i*) variabile tra 0 e 1.

Al risultato della suddetta operazione sarà sommato il punteggio tabellare, già espresso in valore assoluto, assegnato automaticamente all'elemento 2 in relazione alla presenza o meno di ciascun elemento di valutazione richiesto nella tabella di cui al **Paragrafo 19.1**, nell'offerta del singolo concorrente.

La somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione costituirà il punteggio totale da attribuire all'intera Offerta tecnica.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nell'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Stazione appaltante procede ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto il massimo punteggio previsto per lo stesso (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

L'attribuzione del punteggio all'elemento economico verrà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = C_i * X$$

dove:

$PE_i$  = punteggio ottenuto concorrente *i*-esimo;

$C_i$  = coefficiente di valutazione dell'offerta economica del concorrente *i*-esimo;

$X$  = 20, punteggio massimo attribuibile all'elemento economico.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Codice, sono pubblicati sul profilo di committente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo nella data indicata al punto IV.2.7) del bando di gara. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma **almeno 24 ore** prima della data fissata.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma **almeno 24 ore** prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di conoscere le operazioni effettuate attraverso la Piattaforma, a conclusione di ciascuna seduta pubblica. In ragione di ciò **non è previsto che gli operatori economici intervengano alle sedute pubbliche di gara né in presenza né attraverso dirette streaming.**

## 22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP, eventualmente coadiuvato dai competenti uffici della Stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Discipinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al **Paragrafo 15**, se necessario;

- d) trasmettere la documentazione al Dirigente competente, affinché questi disponga con proprio provvedimento le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati ai **Paragrafi 19.1 e 19.2** del presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati nella Piattaforma.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente **Paragrafo 19.4**.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al **Paragrafo 21**:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte economiche. La Piattaforma telematica assegna automaticamente il punteggio secondo le modalità descritte al **Paragrafo 19**, e redige la graduatoria tenendo conto degli esiti della valutazione dell'offerta tecnica e del punteggio assegnato all'offerta economica, e del conseguente punteggio unico complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente con le modalità previste al **Paragrafo 3.3**.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti attraverso la Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione rende visibile ai concorrenti la graduatoria redatta dalla Piattaforma, e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. **È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.**

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **Paragrafo 25**.

## **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al **Paragrafo 10**;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal **Paragrafo 10** e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni all'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a circa euro 10.000,00. La Stazione appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'originario aggiudicatario, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

## **26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.

62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante ai seguenti link:

- Codice di comportamento e disciplina: [https://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Codice\\_Di](https://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Codice_Di)
- Codice etico: [https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file\\_locked/2020/05/Codice-Etico.pdf](https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file_locked/2020/05/Codice-Etico.pdf)
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025: [https://www.uniroma3.it/downloads/PIAO\\_2023pubblicazione.pdf](https://www.uniroma3.it/downloads/PIAO_2023pubblicazione.pdf)

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

Fino al 31 dicembre 2023, l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità specificate sul sito internet dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <https://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-relazioni-con-il-pubblico-urp/accesso-agli-atti/accesso-ai-documenti-amministrativi-l-241-1990/> nella sezione "ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990".

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio sarà costituito da tre membri. Il Collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/>, nella sezione "INFORMATIVA PER I FORNITORI ED ENTI"